



ISTITUT
LADIN
MICURÁ
DE RÜ



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA 2023-2025**



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
Premessa	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT	4
Processo di redazione	5
Processo di approvazione	5
SEZIONE I - ANTICORRUZIONE	7
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	8
L'Ente - Istituto Ladin Micurà De Rü	8
Gli Organi Istituzionali	8
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	12
MAPPATURA DEI PROCESSI	15
DESCRIZIONE DEI PROCESSI	16
VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
Identificazione del rischio	17
Analisi del rischio	17
Ponderazione del rischio	19
TRATTAMENTO DEL RISCHIO	20
Individuazione delle misure del rischio	20
Programmazione delle misure del rischio	21
MONITORAGGIO E RIESAME	22
CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE	22
SEZIONE II - TRASPARENZA	24
TRASPARENZA	25
ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA	25
TRASPARENZA E PRIVACY	27
COMUNICAZIONE	28
MODALITÀ ATTUATIVE	29
PUBBLICAZIONE DI ULTERIORI DATI	30
SEZIONE III - ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT	31
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	32
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO	32
CODICE DI COMPORTAMENTO	32
RISPETTO DEL PIANO DA PARTE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	33
DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	33
MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)	34
PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	35



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Premessa

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è il documento che definisce le strategie di prevenzione della corruzione nell'amministrazione pubblica.

Il PTPCT è programmatico in quanto schematizza le azioni di prevenzione della corruzione in un arco temporale triennale ed è aggiornato annualmente.


Il Piano non è un documento meramente formale. Il piano, infatti, descrive le pluralità delle azioni progettate e messe in atto per prevenire la corruzione nell'Ente pubblico, attraverso il monitoraggio ed il controllo di tutte le attività svolte dall'Ente per il perseguimento dei fini istituzionali. Preliminarmente si esegue una fase di analisi dell'organizzazione dell'Ente, delle sue regole e delle prassi di funzionamento al fine di rilevare la possibile esposizione ai fenomeni corruttivi.

Il Piano viene realizzato con il coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente ed in particolare con l'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella redazione del presente PTPCT si sono tenute in considerazione le seguenti disposizioni:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)";
- delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";




- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di Contratti Pubblici, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i compiti dell'ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella regolarizzazione dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019
- tutte le delibere ANAC in ordine all'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione in particolare quella relativa all'approvazione del PNA 2022 e le determinazioni ANAC ivi richiamate;

PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente contenere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'Organo di indirizzo.

L'elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento dell'Organo di vertice dell'Istituto Ladin Micura de Rü in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso. Altro contenuto essenziale del PTPCT riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Il Presente Piano contiene, nell'apposita “Sezione II – Trasparenza”, anche le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.



In essa sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Processo di redazione

Per l'elaborazione e la redazione del presente PTPCT si è tenuto conto delle linee guida dei PNA approvati dall'ANAC ed in particolare al PNA 2022 e relativi allegati.


L'Istituto ha coinvolto tutte le risorse interne.

La redazione del piano ha preso in esame il contesto Interno dell'Istituto e le sue caratteristiche, il contesto esterno di riferimento come riportato nelle specifiche sezioni.

All'esecuzione dell'analisi dei contesti è seguita la valutazione dei rischi proposta su base qualitativa e non quantitativa così come suggerito dall'ANAC, come meglio riportato nella sezione Valutazione del rischio del presente PTPCT.

La redazione ha previsto l'applicazione di misure sia di carattere organizzativo della struttura che comportamentale dei dipendenti. Le prime sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente, cercando di costituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.


Le seconde, sono volte ad evitare comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico che possono sfociare nella cattiva amministrazione, cioè contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'ente sia sotto il profilo della funzionalità che dell'economicità dell'Ente.



Processo di approvazione

Si premette che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT è stato designato con delibera dell'Istituto del 18 novembre 2020.

Il D.Lgs. 97/2016, ha modificato l'art. 1 co. 7 della l. 190/2012 affermando: «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione»




e della trasparenza...». L'ANAC nell'allegato 3) al PNA 2022 ha precisato le caratteristiche del RPCT e le modalità di scelta da parte dell'Ente del soggetto al quale tale compito va attribuito. Esposto quanto sopra, va precisato che l'Istituto nella sua struttura non dispone di figure dirigenziali di ruolo e a parte il direttore dell'Istituto dispone di 16 dipendenti, nessuno dei quali con funzioni dirigenziali. Pertanto, l'organo di indirizzo ha sondato ed ha avuto la disponibilità del dott. Leander Moroder, il quale non presenta incompatibilità, né condanne e si è reso disponibile per l'incarico che come previsto dalla norma, svolgerà in piena autonomia e indipendenza. Quale RPCT, il dott. Moroder avrà il potere di sanzionare, segnalare all'Organo di indirizzo e eventualmente all'ANAC, i comportamenti anomali e prodromici alla corruzione.


Il processo di approvazione ha seguito le linee guide dell'ANAC formulate nel PNA del 2019. In tale contesto l'ANAC ha raccomandato di approvare il PTPC con un "doppio passaggio" che prevede l'approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT definitivo.

L'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce che è l'Organo politico a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del presente Piano.

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza l'Organo politico dell'Istituto ha approvato in prima lettura il PTPCT 2023-2025, con delibera n.1 del 16/01/2023. Lo schema era stato posto in pubblica consultazione mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. Si è dato, pertanto modo ai soggetti interessati, di poter far pervenire entro il 13 gennaio 2023, osservazioni, proposte o semplici suggerimenti riguardanti le vigenti misure e aree di rischio previste dallo Schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025. Non è stata ricevuta alcuna comunicazione né proposte. Il Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 20/01/2023 ha quindi approvato il PTPCT in via definitiva.



SEZIONE I - ANTICORRUZIONE



ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'Ente - Istituto Ladin Micurà De Rü

Si premette che non sono intervenute variazioni del contesto interno dell'Istituto e, pertanto, si riporta quanto già descritto nell'aggiornamento del piano del 2022.

L'Istituto Ladin Micurà de Rü, è un Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano dalla quale è vigilata, con sede Str. Stufles, 20 - 39030 San Martino in Badia (BZ) ha natura di ente pubblico non economico ed è stato istituito con la Legge Provinciale n. 27 del 31/07/1976.

L'Istituto è presente con un'altra sede in Val Gardena, Str. Nives, 16/4 39048 Selva (BZ).

L'Istituto Ladino "Micurà de Rü" organizza e promuove iniziative volte alla conservazione e alla promozione della lingua e della cultura ladina in generale. Pubblica libri di vario genere in Ladino o redatti in altre lingue, riguardanti il territorio, la lingua e la cultura Ladina. Una parte importante dell'attività dell'Istituto consiste nel sostegno pratico concesso ad associazioni culturali che hanno gli stessi obiettivi dell'Istituto.


In particolare I compiti spettanti all'Istituto sono i seguenti:

- lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti in collaborazione con università ed istituti nazionali ed esteri specializzati nel settore e in cooperazione con altre associazioni culturali aventi le stesse finalità. L'incentivazione dell'uso della lingua ladina scritta e parlata avviene anche in collaborazione con le scuole delle località ladine e con il Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura Ladina;
- conservazione e tutela della cultura, delle usanze e delle tradizioni, dell'arte e dei canti ladini; potenziamento di misure volte alla conservazione e allo sviluppo della lingua ladina scritta e parlata attraverso i mass media e la diffusione di pubblicazioni;
- organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, nonché promozione di un aggiornamento programmato atto ad aumentare il livello culturale generale;
- predisposizione di un archivio, costituito da una raccolta di documentazioni, di fotografie e di registrazioni;
- realizzazione di una biblioteca specializzata per studi Ladini;
- potenziamento dei rapporti fra i Ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli.

Gli Organi Istituzionali

Gli organi dell'Istituto Ladin Micurà del Rü sono indicati nell'art. 3 dello statuto:

- a. il Consiglio d'amministrazione,
- b. il/la Presidente,
- c. il Direttore/la Direttrice,
- d. la Commissione culturale,
- e. i Revisori dei conti.



Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è nominato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, consta di un massimo di tre membri, rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Il CdA provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, all'approvazione del programma di attività annuale e la definizione delle modalità di realizzazione degli obiettivi. Approva il budget economico e d'investimento, interviene per l'assestamento e, per le eventuali variazioni del budget nonché alla formazione del bilancio d'esercizio.

Ulteriori compiti del CdA sono:

- la definizione delle priorità dei progetti da attuare;
- l'elezione fra i propri componenti del/della Presidente e del/della Vice Presidente e la relativa revoca;
- l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, istituzioni, aziende, ed esperti in materia, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera g) e dall'articolo 11, comma 2, lettera i);
- la formulazione di proposte di modifica dello statuto e della pianta organica del personale da sottoporre alla Giunta provinciale;
- l'adozione di decisioni relative a questioni non previste dal programma di attività o che non ricadono nella gestione ordinaria dell'Istituto;
- la nomina della Commissione culturale e, su designazione della stessa, del/della Presidente e suo sostituto o sostituta.

Il/La Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto è nominato dal CdA tra i propri membri, allo stesso modo è nominato il Vice Presidente che ha funzione vicarie in assenza del presidente.

Le funzioni del presidente sono:

- convocare e presiedere il CdA;
- sovrintendere all'attuazione delle delibere del CdA;
- stipulare contratti e convenzioni deliberati dal CdA in nome e per conto dell'Istituto;
- rilasciare le reversali di cassa e firmare i mandati di pagamento. Il presidente può delegare tale compito al Direttore dell'Istituto;
- esercita ogni altra funzione che lo Statuto o il CdA demanda al Presidente e che compete al rappresentante legale dell'Istituto;
- può delegare l'adozione di atti giuridici;
- prendere provvedimenti straordinari e urgenti, In ogni caso i provvedimenti passeranno al vaglio del CdA che li ratificherà nella seduta immediatamente successiva all'adozione del provvedimento.

Il Direttore/La Direttrice



La nomina del Direttore/della Direttrice dell'Istitut Ladin avviene in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. I suoi compiti e la sua posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d'ufficio di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Le funzioni del Direttore sono:

- la gestione del personale e ripartizione del lavoro tra le collaboratrici e i collaboratori;
- l'emanazione di disposizioni regolamentari interne;
- la direzione dell'attività nei vari settori dell'Istitut Ladin;
- la predisposizione degli atti per le sedute del Consiglio d'amministrazione e le relative esecuzioni delle delibere, la predisposizione degli atti per le sedute della Commissione culturale e l'elaborazione e attuazione dei programmi predisposti dalla Commissione culturale;
- La gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Istitut Ladin;
- La predisposizione del piano di attività annuale, del budget annuale, delle variazioni al budget e del bilancio d'esercizio sottoposto al vaglio decisionale del CdA;
- l'attuazione del piano di attività annuale approvato dal Consiglio d'amministrazione;
- l'affidamento di contratti nei limiti di 40.000,00 Euro;
- L'attuazione dei provvedimenti per l'amministrazione e la gestione dell'Istitut Ladin, che gli sono affidati dal Consiglio d'amministrazione o dal Presidente;
- La firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso anche delegati dal Presidente;
- partecipa alle sedute del CdA, senza avere diritto di voto;
- la gestione dei rapporti dell'Istitut Ladin con altri enti, istituti e studiosi.


La Commissione Culturale è l'organo consultivo per il Consiglio d'amministrazione, per l'attività scientifica e di ricerca dell'Istituto. È nominata dal CdA e rimane in carica per lo stesso periodo del mandato del CdA che l'ha nominata; è composta da 5 membri di cui 4 esperti culturali e scientifici ed il Direttore dell'Istituto.

La Commissione culturale ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- eleggere il/la proprio Presidente;
- proporre il programma culturale e di ricerca da sottoporre al Consiglio d'amministrazione per l'approvazione;
- esprimere i pareri richiesti dal Consiglio d'amministrazione.

Il Revisore o i revisori sono di nomina della Giunta provinciale di Bolzano e restano in carica al massimo per tre esercizi, dalla nomina fino all'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio del loro incarico. In nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.

I Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio d'amministrazione, alle quali partecipano senza diritto di voto. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività amministrativa dell'Istitut Ladin; vigila sulla gestione finanziaria dello stesso, controlla la correttezza della documentazione e delle operazioni contabili ed effettua controlli di cassa. Al termine dell'esercizio finanziario i revisori dei conti redigono una relazione sul budget, sull'assestamento e sulle variazioni





del budget e sul bilancio d'esercizio, attestandone la correttezza. Tale relazione è presentata al Consiglio d'amministrazione.

I dipendenti sono suddivisi tra le due sedi di San Martino in Badia (12 compreso il direttore) e Selva 5 dipendenti. I lavoratori dell'Istituto sono dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano ad eccezione di due lavoratori assunti direttamente dall'Istituto. Solo il Direttore riveste la carica di funzionario, mentre al vicedirettore individuato viene attribuita una carica dirigenziale di seconda fascia, dalla provincia di Bolzano.

L'organizzazione dell'Ente è definita dalle sue caratteristiche individuate *ex lege* e dallo statuto. Per quanto concerne il contesto interno si è avuto, quindi, riguardo all'organizzazione dell'Ente con particolare attenzione al sistema delle responsabilità e dell'attività dell'Ente. Come suindicato nel presente piano sono stati considerati quindi: gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le risorse, la qualità e la quantità del personale, in modo tale che l'obiettivo ultimo e che tutta l'attività svolta venissero analizzate. Particolare attenzione è stata posta alle aree relative allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; incarichi e nomine, affidamenti affari legali e contenzioso. Come suggerito nell'allegato 1) al PNA 2019, è stata eseguita la mappatura dei processi che ha condotto alla definizione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono in ogni singolo processo.

Organigramma del Istitut Ladin Micurà de Rü





ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi di contesto esterno è possibile identificare tre ambiti di indagine¹:

- **ambientale,**
- **relazionale,**
- **culturale**

Nel primo ambito si individuano le caratteristiche dell'ambiente, nel quale l'organizzazione opera, in relazione al rischio di corruzione nell'economia locale e della presenza di criminalità organizzata, del tessuto sociale e delle condizioni socio-economiche della popolazione presente;

Nell'ambito relazionale vengono mappati e definiti i principali stakeholders e gruppi di pressione e si delineano le dinamiche relazionali.

L'ambito culturale rileva il livello di diffusione della cultura etica e della legalità, attraverso l'individuazione delle iniziative e dei soggetti di attivismo civico nel territorio e si rilevano gli atteggiamenti e i comportamenti di rispetto delle regole e di etica condivisa.

Il contesto esterno dell'Istituto è particolarmente circoscritto definito dalla natura e dalle finalità perseguite. Esso non solo è individuato nella Provincia di Bolzano ma è circoscritto alla ristretta comunità Ladina dalla quale per necessità linguistiche culturali e finalità istituzionali, l'Istituto attinge risorse e personale e intrattiene rapporti istituzionali. Rappresentano, infatti, gli stakeholders principali dell'Istituto i comuni, gli enti, i consorzi, le scuole, Fondazioni e associazioni, tutte di lingua Ladina;

Per l'analisi del contesto esterno si è fatto riferimento a quanto riportato nell'ultima relazione semestrale della DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (secondo semestre 2021) da cui si estraggono i seguenti contenuti:

TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL

L'andamento del contesto economico della Regione dopo una prima battuta d'arresto dovuta alle misure restrittive messe in atto per fronteggiare la pandemia da Covid-19 sembrerebbe registrare nell'ultimo periodo un'importante ripresa. L'industria, l'edilizia e i servizi agevolati a partire dall'estate anche a fronte del miglioramento della situazione sanitaria, sembrerebbero i settori in maggior espansione. Infatti, secondo quanto emerge dall'Aggiornamento congiunturale "Economie regionali- L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano" del novembre 2021 redatto da Banca d'Italia "nel primo semestre di quest'anno le imprese dell'industria in senso stretto e delle costruzioni hanno registrato una forte espansione delle vendite e delle ore lavorate, riportandosi sui livelli pre-pandemici; la ripresa dell'attività è stata frenata dalle tensioni emerse nell'approvvigionamento di materie prime e di input intermedi che hanno comportato un aumento dei prezzi di vendita praticati dalle imprese e un incremento nei tempi di consegna dei beni. La crescita nei servizi è stata invece limitata dal mancato avvio della stagione turistica dell'inverno scorso; i dati più recenti segnalano tuttavia un'espansione dell'attività a partire da maggio, su livelli prossimi e in alcuni casi superiori a quelli del periodo corrispondente del 2019. Il miglioramento del quadro congiunturale, unito all'aumento del clima di fiducia delle imprese, ha comportato una diffusa revisione al rialzo dei piani di investimento formulati a fine 2020 che erano caratterizzati da

¹ Maria Scinicariello - Dipartimento della Funzione Pubblica - Settembre 2017



un'elevata cautela in connessione con l'incertezza circa la durata della pandemia; l'accumulazione di capitale si intensificherebbe nel corso del 2022. I finanziamenti al settore produttivo nel primo semestre hanno lievemente accelerato, soprattutto grazie al contributo delle aziende medio-grandi; anche i prestiti alle piccole imprese hanno registrato una crescita, più significativa in Alto Adige. In entrambe le province la quota di crediti bancari assistiti da garanzia pubblica ha continuato ad aumentare mentre la percentuale di crediti in moratoria ha registrato un marcato calo. Le indagini della Banca d'Italia indicano che una parte rilevante dei nuovi prestiti contratti nel corso della pandemia è stata accantonata sui conti correnti, contribuendo a mantenere elevate le risorse liquide delle imprese; tale fenomeno risulterebbe più marcato per le aziende che prevedono di incrementare la propria attività di investimento nel prossimo anno".

La previsione delineata dalla Banca d'Italia evidenzia come dopo lo shock post pandemico il 2021 rappresenti l'anno del cambiamento. Numerosi in tal senso sono i sussidi previsti sia dal Governo, sia dall'Europa, tra i quali particolare attenzione merita l'ingente piano di investimenti promosso nell'ambito del PNRR.

Se da un lato l'enorme quantità di denaro che verrà immessa nel sistema economico servirà alla ripresa e al rilancio del Paese, dall'altro non si possono sottovalutare come gli effetti aggregati della crescita economica potrebbero alimentare una molteplicità di canali attraverso cui la criminalità organizzata potrebbe influenzare l'economia legale. Noto è ormai come il fenomeno mafioso si sia indirizzato su aree geografiche più ricche e sviluppate in quanto caratterizzate da un PIL più elevato e da un'economia locale finanziata dalla spesa pubblica.

La posizione geografica posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania snodo centrale e nevralgico per il transito in ingresso e in uscita dall'Europa centrale di merci e persone assieme a un tessuto economico vivace e aperto a investimenti nel settore primario così come nei servizi rendono anche in questa Regione le Prefetture, le Autorità Giudiziarie e di Polizia particolarmente sensibili e attente a possibili tentativi di aggressione criminale. Le prime evidenze di proiezioni mafiose nel Trentino e nell'Alto Adige si sono peraltro registrate sin dagli inizi degli anni '70.

In tempi recenti una prima conferma è arrivata con l'operazione "Freeland" condotta nel giugno 2020 nei confronti di un sodalizio criminale composto da 20 soggetti dedito, tra l'altro, alle estorsioni e al traffico e spaccio di droga. A capo dell'organizzazione vi erano 2 soggetti calabresi padre e figlio vicini alla 'ndrina' ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC) che avrebbero avuto contatti con i cartelli colombiani per l'approvvigionamento di cocaina. Il 25 maggio 2021 il GIP del Tribunale di Trento ha disposto il rinvio a giudizio per 7 imputati.

Ma è l'operazione "Perfido" dell'ottobre 2020 che ha consentito di concludere la presenza della criminalità organizzata calabrese nella Regione. Le investigazioni hanno infatti evidenziato la costituzione di un locale di 'ndrangheta insediato a Lona Laes (TN) espressione della cosca reggina SERRAINO. Il sodalizio agendo secondo il modus operandi tipico delle consorterie calabresi era riuscito a inserirsi nel tessuto economico legale assumendo inizialmente e grazie anche a solidi rapporti intrattenuti con imprenditori e amministratori pubblici il controllo di aziende operanti nell'estrazione del porfido e successivamente a estendere i propri interessi anche in altri settori commerciali.

Sebbene nel semestre non siano state rilevate operazioni in tema di criminalità di tipo mafioso giova segnalare il provvedimento di diniego di iscrizione nella white list disposto il 16 dicembre 2021 dal



Commissario del Governo della Provincia di Trento nei confronti di una società con sede legale in Lona Lases (TN) il cui amministratore è risultato essere familiare convivente di alcuni soggetti attinti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito della succitata operazione.

Come accennato la favorevole posizione geografica della regione sembrerebbe agevolare anche lo stanziamento di formazioni delinquenti di matrice straniera attive nella commissione dei più comuni reati predatori, nel traffico e nello spaccio di droga, nel contrabbando di sigarette e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero.

PROVINCIA DI BOLZANO

Anche la provincia di Bolzano sembrerebbe inquinata da presenze di criminalità organizzata di tipo 'ndranghetista' così come evidenziato dagli esiti dell'operazione "Freeland" conclusa nel giugno 2020. L'organizzazione, che aveva espresso la sua operatività proprio a Bolzano, faceva capo a 2 calabresi (padre e figlio) vicini alla 'ndrina' ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC) i quali oltre a gestire lo spaccio di stupefacenti in alleanza con la criminalità locale avrebbero avuto contatti con i cartelli colombiani per l'approvvigionamento di cocaina.

Il territorio continua inoltre a registrare la presenza di sodalizi stranieri con ramificazioni in altre regioni italiane e in diversi Paesi europei e attivi soprattutto nel traffico di stupefacenti. In particolare il 28 settembre 2021 la Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione "Komba" ha disarticolato un gruppo criminale composto da 83 soggetti tra cui italiani, tunisini, marocchini, e albanesi dedito al traffico internazionale di stupefacenti. Le investigazioni hanno tratto origine dall'evasione all'estero di un tunisino che continuava a mantenere i contatti con il fratello che tramite la sua organizzazione controllava lo spaccio nella zona ferroviaria di Bolzano. L'organizzazione era articolata su 3 gruppi di cui uno dedito al commercio della cocaina destinata al mercato di Bolzano e alla Francia, un secondo a quello dell'eroina e un altro a quello dell'hashish. Le modalità di acquisto al dettaglio avvenivano dopo un'attenta pianificazione, tramite contatti telefonici con utilizzo di utenze mobili intestate a soggetti fittizi e sostituite con regolarità.


L'analisi del contesto territoriale ha infine permesso di evidenziare come oltre alla presenza di matrici criminali di tipo mafioso il territorio ben si presti anche per quelle forme di "economia rapace" attuate attraverso la commissione di numerosi reati economico-finanziari, illeciti penali in materia di appalti e truffe finalizzate all'indebita percezione di contributi pubblici. In quest'ultimo settore la Guardia di finanza di Bolzano l'8 novembre 2021 ha concluso l'operazione "Helios" con la quale sono state individuate alcune imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, che percepivano indebitamente fondi statali. Le società titolari di impianti fotovoltaici ubicati nel centro-sud della penisola avevano la sede, meramente cartolare, presso studi commercialisti altoatesini e attraverso fittizie intestazioni e false dichiarazioni si avvalevano fraudolentemente di incentivi erogati dal Gestore Servizi Energetici Spa destinati a piccole realtà imprenditoriali. Le investigazioni hanno altresì consentito di sequestrare beni per un valore di oltre 48 milioni di euro e accertare un danno erariale di circa 65 milioni di euro.



MAPPATURA DEI PROCESSI


Nei PNA approvati dall'ANAC è stata ritenuta centrale la cosiddetta **mappatura dei processi**. La mappatura dei processi consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'Ente venga **gradualmente** esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'Ente. Nello specifico il RPCT ha coordinato la mappatura dei processi avvalendosi delle conoscenze e delle competenze del Direttore e dei dipendenti dell'Istituto. L'Ente in ragione della dimensione e dell'attività caratteristica ha ritenuto sufficiente attuare una mappatura semplificata dei processi che preveda in ogni caso una elencazione delle aree e una descrizione delle stesse, seppure parziale. Visto l'andamento e le verifiche di monitoraggio eseguite in questi anni L'Ente ritiene di poter continuare con questa metodologia salvo eventuali considerazioni e raccomandazioni provenienti dall'ANAC.

- La gradualità della mappatura dei processi



L'ANAC suggerisce, in merito ai processi delle Amministrazioni che: *“L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.”*

Pertanto, coerentemente si è proceduto all'individuazione dei processi ed aree di rischio seguendo i citati suggerimenti dell'ANAC. Il risultato è evidenziato nella sottostante tabella.



AREE		PROCESSI
GENERALI	A	Acquisizione e progressione del personale
		1 Assunzione del personale
		2 Rapporti di impiego del personale
		3 Conferimento di incarichi di collaborazione
		4 Gestione operativa del personale
	B	Contratti Pubblici
		1 Affidamenti diretti
		2 Bando di gara
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1 Rilascio di certificazioni e attestazioni
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1 Erogazione contributi e sovvenzioni
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1 Incassi
		2 Pagamenti
		3 Gestione e recupero crediti
F	Incarichi e nomine	1 Incarichi e nomine
G	Controlli, verifiche, ispezioni e Sanzioni	1 Controlli, verifiche e Sanzioni
H	Affari legali e contenzioso	1 Composizione delle liti e delle controversie
SPECIFICHE	Nessuna Area individuata	


DESCRIZIONE DEI PROCESSI

Sono state redatte apposite schede riepilogative di tutti i processi come sopra individuati. In ognuna delle schede sono stati riportati i seguenti dati:

- NOME DEL PROCESSO;
- AREA DEL PROCESSO;
- EVENTI RISCHIOSI CONNESSI AL PROCESSO;
- UNITÀ OPERATIVE/SOGGETTI COINVOLTI;
- BREVE DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA DI OPERAZIONI CHE COMPONGONO IL PROCESSO;
- BREVE DESCRIZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL PROCESSO;
- MISURE ADOTATE.

Le schede sono state redatte dal RPCT con l'ausilio di tutti i dipendenti dell'Istituto e se ne propone un esempio:

PROCESSO Controlli, verifiche, ispezioni e Sanzioni	
AREA DEL PROCESSO:	Sono le attività di Enti pubblici che per legge devono e/o hanno facoltà per destinazione, per finalità e/o per Legge effettuano controlli ispezioni e verifiche.
EVENTI RISCHIOSI CONNESSI AL PROCESSO	Vanno considerati i seguenti elementi di rischio discrezionalità del processo, possibile carenza di trasparenza, ingerenza di potere nella determinazione del processo
UNITÀ OPERATIVE/SOGGETTI COINVOLTI:	Nessuna
BREVE DESCRIZIONE DELLA SEQUENZA DI OPERAZIONI CHE COMPONGONO IL PROCESSO:	L'Istituto non esegue controlli, ispezioni e verifiche e non irroga sanzioni. Trattandosi di Ente strumentale e vigilato, semmai l'Istituto è soggetto passivo di tale processo. Il processo in esame è stato richiamato in quanto rientrante nell'elenco delle principali aree di rischio della tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019 per tutte le amministrazioni.



VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione del rischio è stata eseguita in tre fasi:

1. Identificazione del rischio;
2. Analisi del rischio;
3. Ponderazione del rischio;

Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Si tenga conto che l'attività è stata eseguita con livelli di analiticità minima in relazione alle dimensioni e delle risorse organizzative (unità) disponibili.

In ogni caso utilizzando i dati della mappatura e per ciascuno dei processi in esso individuati, con l'apporto di tutti i componenti dell'Istituto Ladino, ognuno per la propria competenza e conoscenza del processo, sono stati individuati tutti gli eventi e comportamenti potenzialmente rischiosi, anche basandosi su:

- a) le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- b) le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- c) l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione esaminate nel corso delle partecipazioni alle sedute di formazione da parte del RPCT;
- d) le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;
- e) le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per Enti assimilabili all'Istituto Ladino;
- f) l'analisi del registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni.


Gli eventi rischiosi individuati sono stati formalizzati tramite la predisposizione di un registro dei rischi redatto secondo le direttive individuate dall'ANAC, che costituisce l'allegato A) al presente PTPCT.

Analisi del rischio

Dopo avere identificato i rischi come sopra esposto si è proceduto all'approfondimento degli stessi attraverso l'analisi dei cosiddetti "fattori abilitanti della corruzione" individuati dall'ANAC e successivamente è stato stimato il livello del rischio.

Fattori abilitanti:

- mancanza di misure di trattamento del rischio;
- mancanza di trasparenza;



- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

In merito alla mancanza delle misure di trattamento del rischio sono stati analizzati e verificati gli strumenti predisposti per il controllo degli eventi rischiosi.


Ai fini della valutazione del rischio l'ANAC ha suggerito di adottare un approccio di tipo qualitativo motivando la valutazione ciò in sostituzione delle precedenti modalità indicate nell'allegato 5 del PNA 2013.

Nell'aggiornamento di questo documento l'Ente ha recepito le raccomandazioni dell'ANAC, espresse nel PNA 2022 appena deliberato, in materia di antiriciclaggio. Infatti, l'Autorità nazionale ha tenuto a precisare che in materia di mappatura e valutazione del rischio: " ... *omissis...* Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi."

L'ANAC ribadisce inoltre che: "Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Pertanto, la valutazione dei rischi sui processi analizzati è stata eseguita anche in ragione di quanto previsto dall'art.10 del d.lgs. n. 231/2007, applicando comunque gli indicatori di stima del livello di rischio pubblicati dall' ANAC:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il



- rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi,

Per valutare il rischio nel presente PTPCT, sono stati presi in considerazione tutti gli indicatori ad esclusione di quello indicato al sub 3) in quanto l'Istituto Ladino non ha mai subito alcun evento di tipo corruttivo.

Si è optato, comunque, per un approccio di autovalutazione sostenuto, per quanto possibile, da "dati oggettivi" elaborati dall'Ente con l'ausilio dei dipendenti e coordinati dal RPCT, il quale ha vagliato le stime per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

Tenuto conto delle raccomandazioni dell'ANAC, qualora per un dato processo fossero ipotizzabili più eventi rischiosi con diversi livelli di rischio, si è fatto riferimento al valore di rischio più alto. È stata utilizzata una scala di gradazione dei livelli di rischio che riporta quattro "Gradi di Rischio", ai quali l'Ente ha attribuito anche uno specifico colore, per singolo grado di rischio, come descritto in seguito.


Livello di rischio	Sigla corrispondente	Colore Corrispondente
Rischio nullo o molto basso	MB	
Rischio basso	B	
Rischio medio	M	
Rischio alto	A	

Le valutazioni complessive per singolo processo sono state riportate, nell'allegato B) denominato "Valutazione dei rischi".

Ponderazione del rischio

L'ente dopo aver valutato i processi, individuati i rischi ed effettuato l'analisi e la valutazione degli stessi ha eseguito la Ponderazione del Rischio stabilendo le azioni da intraprendere, per ridurre l'esposizione dell'attività dell'Ente alla corruzione.

Come riportato dall'ANAC: ... *la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.*



L'Ente ha tenuto conto delle misure esistenti ed ha valutato con l'ausilio dell'azione del RPCT le azioni da intraprendere ed ha individuato come migliorare quelli già esistenti al fine di non appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione delle misure finalizzate a mitigare la probabilità che si verifichino rischi di corruzione o comportamenti illegali. L'Istituto Ladino allo scopo ha previsto Misure specifiche per intervenire sui rischi emersi nelle fasi di realizzazione del PTPCT precedentemente trattate.

L'individuazione e la valutazione delle misure di trattamento del rischio è stata eseguita dal RPCT che ha coinvolto tutta la struttura dell'Ente.

Il PTPC dell'Istituto Ladino garantisce un'adeguata programmazione di misure di prevenzione della corruzione. In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui l'Istituto individua le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui è esposto e, nella quale, si programmano le modalità della loro attuazione.

Il trattamento del rischio prevede le seguenti attività:


- 1) Individuazione delle Misure del rischio;
- 2) Programmazione delle misure;

Individuazione delle misure del rischio

L'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione è stata eseguita in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi ed in considerazione della attività dell'Ente che non ha processi eccessivamente sensibili a rischi corruttivi pertanto, le misure di prevenzione sono state tarate in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione che non si presentano complesse. L'obiettivo in questa prima attività del trattamento è stata quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi.

L'ANAC ha previsto le principali tipologie di misure del rischio che possono essere individuate, sia come generali che specifiche, alle quali l'Istituto Ladino ha fatto riferimento:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;



- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Al fine di conformarsi alle indicazioni dell’ANAC, le misure di trattamento del rischio devono rispondere ai requisiti di seguito indicati:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

La proposta di misure di prevenzione è stata coordinata dal RPCT con il coinvolgimento di tutta la struttura al fine di proporre soluzioni concrete, chiare e realizzabili.


Programmazione delle misure del rischio

La programmazione delle misure:

- rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT, in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art.1, c. 5, lett. a) della L. 190/2012;
- consente di attuare concretamente una strategia di prevenzione della corruzione.

La programmazione operativa delle misure deve essere realizzata prendendo in considerazione almeno gli elementi descrittivi riportati di seguito:

- **fasi (e/o modalità) di attuazione della misura.** Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura;
- **tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi.** La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- **responsabilità connesse all’attuazione della misura** (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione.
- **indicatori di monitoraggio** e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.



Il trattamento del rischio prevede anche due importanti azioni quali il monitoraggio e la programmazione, che viene attuato dall'Ente sulla base delle indicazioni dell'ANAC con il più ampio coinvolgimento, tenendo conto comunque dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure sono state eseguite con il più ampio coinvolgimento della struttura.

MONITORAGGIO E RIESAME

Il PTPCT è un documento programmatico su base triennale ed aggiornato annualmente per cui richiede un costante monitoraggio e riesame periodico.

Attraverso il monitoraggio si potrà verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro adeguatezza nei processi dell'Istituto, in modo da apportare tempestivamente le modifiche necessarie qualora lo richiedessero le circostanze, le modifiche organizzative o modifiche all'attuazione dei processi o l'introduzione di nuove attività dell'ente.

Con il monitoraggio si verifica costantemente la reale attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, anche questo compito spetta al RPCT che lo esegue con la collaborazione dell'intera struttura.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

L'attività di monitoraggio programmata, naturalmente integra e non sostituisce l'intera attività di controllo sul Piano.


Così come proposto dall'ANAC, l'Istituto Ladino si avvale di strumenti e soluzioni informatiche utilizzando anche la Piattaforma dell'ANAC, che consentirà nel medio periodo un efficiente impiego delle risorse sulla specifica tematica.

L'Istituto, anche in considerazione delle ridotte dimensioni della propria struttura e delle nuove linee di semplificazione che ANAC sta definendo per gli Enti di ridotte dimensioni, procederà al riesame periodico del rischio, con frequenza triennale, in modo da supportare la redazione e l'aggiornamento del PTPCT.

Il riesame sarà eseguito su tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare eventuali rischi emergenti oppure identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura e prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e ponderazione del rischio. Anche il riesame periodico è coordinato dal RPCT con l'ausilio di tutte le possibili risorse dell'Istituto.

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE


Il PTPCT dell'Istituto Ladino ha previsto una fase di "consultazione e comunicazione" nella quale sarà coinvolto sia il personale dipendente che i collaboratori ed il CdiA nonché la comunità Ladina in modo da reperire le informazioni necessarie al fine di definire la strategia di prevenzione della corruzione.




L'attività di comunicazione che interessa l'intero PTPCT, nonché i risultati attesi per la mitigazione dei fenomeni corruttivi, prevede flussi informativi tra gli uffici dell'Istituto e il RPCT per favorire l'azione di monitoraggio ed il rispetto degli obblighi normativi.

In particolare, la consultazione e la comunicazione assicurano che:


- le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise;
- sia fornita una risposta ad ogni contributo;
- siano accolte le proposte, qualora producano dei miglioramenti.



L'Istituto Ladino è consapevole che la comunicazione implica un flusso informativo costante ad ogni livello della propria organizzazione. La modesta dimensione dell'Ente permetterà una maggiore fruibilità e condivisione delle informazioni.



SEZIONE II - TRASPARENZA



TRASPARENZA

Le misure per la trasparenza dell'azione amministrativa rappresentano uno strumento di primaria importanza per il corretto funzionamento dell'intero impianto anticorruzione come delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla Legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Istituto sono già stati individuati i soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti relativi agli obblighi di trasparenza ed assegnati i rispettivi ruoli.

Il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, è stato individuato nella persona del dott. Leander Moroder, Direttore dell'Istituto, nominato con Verbale di deliberazione n.7/20 del 18/11/2020, al quale è stato affidato anche l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti:

- svolge con cadenza semestrale un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (monitoraggio) verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'OIV o altra struttura analoga e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA

Il D.Lgs. 33/2013 (art. 5, comma 1) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013,



oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis. Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato", come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione n.1309/2016.

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA".

Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

In Italia tale diritto è previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. n.33/2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l'accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016). Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo e indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)". La deliberazione n.1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990. L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, in quanto ha lo scopo di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari".



Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Inoltre, se la legge n.241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. “Dunque, l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016). Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.

L'ANAC ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato”.


TRASPARENZA E PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il D.Lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. L'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in



forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».


Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, rubricato «Qualità delle informazioni», che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Per l'esercizio della funzione di RPD l'incarico è stato affidato alla società Renorm Srl di Bolzano.

Si ribadisce inoltre che anche per l'Istituto è fondamentale il coordinamento delle regole e delle attività relative alla trasparenza con quelle per la tutela dei dati personali, così come rimodulate dal regolamento UE 2016/679 e dalle norme applicative nazionali, come sopra precisato. Nell'effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 l'Istituto dovrà costantemente bilanciare il principio della accessibilità totale da parte dei cittadini ai dati e ai documenti detenuti con quelli posti a garanzia della privacy personale, quali l'adeguatezza e la pertinenza delle pubblicazioni, nonché l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. Si dovrà quindi pubblicare o rilasciare ai cittadini che ne fanno accesso (civico) tutto e solo quello che prevede la legge, cancellando eventuali dati eccedenti e, nel caso, rettificando quelli inesatti.

COMUNICAZIONE

Il sito web dell'Istituto è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'Istituto ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.



MODALITÀ ATTUATIVE

L'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, indica in maniera specifica quali sono gli obblighi di pubblicazione. Come noto, il legislatore ha organizzato in otto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Grazie alla relativa tabella, l'Istituto è guidato nei propri adempimenti, in quanto vengono precisati:

- i dati da pubblicare a seconda della natura della realtà;
- il contenuto specifico dei dati che devono essere pubblicati;
- i riferimenti normativi;
- la sotto-sezione della pagina web "Società Trasparente" in cui occorre pubblicare i vari dati;
- le tempistiche con cui i singoli dati devono essere pubblicati e aggiornati.

Per il dettaglio si rinvia al citato Allegato 1) della Determina dell'ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, il cui contenuto è integralmente riportato nell' Allegato C) al presente PTPCT.


La mappa degli obblighi e delle responsabilità dell'Istituto in materia di trasparenza è riprodotta nell'allegato C) sopra richiamato. Per ogni singolo obbligo di pubblicazione nell'Allegato vengono indicati: i riferimenti normativi; i contenuti di dettaglio dell'obbligo; la periodicità prevista per gli aggiornamenti; il responsabile della elaborazione; il responsabile della pubblicazione.

In ragione delle dimensioni dell'ente molte di tali responsabilità fanno capo ad un unico soggetto/ufficio che è tenuto alla individuazione/elaborazione dei dati e dalla pubblicazione degli stessi.

Per quanto concerne la tempistica di ciascuna pubblicazione si fa rimando a quanto riportato nell'allegato C) in relazione a ciascun obbligo.


Ciò premesso, in tutti i casi in cui nell'Allegato C) sia indicato:

- "Aggiornamento tempestivo", sarà da intendersi quale termine massimo per la pubblicazione quello di trenta giorni a decorrere dal momento in cui il documento, dato o l'informazione sia nella disponibilità della struttura competente.
- "Aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale", la pubblicazione deve essere completata entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre o dell'annualità. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti costantemente aggiornati. Sono altresì pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personale. Decorso tali termini i relativi dati sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 97/2016.




PUBBLICAZIONE DI ULTERIORI DATI

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore appare sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo Istituto. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.



SEZIONE III - ALTRI CONTENUTI DEL PTPCT



FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, agli addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Occorre precisare che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (comma 2 dell'art.57) ha stabilito che “a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, (cessino) di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi [...]”.

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è demandato il compito di individuare, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO


In considerazione delle raccomandazioni dell'ANAC in merito all'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo l'Istituto programmerà specifica formazione in materia, così come previsto dal comma 5) dell'art.10 del D.Lgs. 231/07 “... omissis... 5. *Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.*

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)”

La formazione avrà il duplice obiettivo di informare il personale dei rischi del riciclaggio nell'attività della pubblicazione amministrazione e consentire di poter correttamente valutare le condotte a rischio da comunicare eventualmente all'Unità di Informazione Finanziaria.

CODICE DI COMPORTAMENTO

In attuazione dell'art.54 del D.Lgs. 165/2001, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il comma 3 dell'art.54 del D. Lgs.165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.



L'Istituto Ladino Micurà de Ru applica il Codice di comportamento del personale della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 839 del 28 agosto 2018, riconoscendo a tale Codice l'efficacia di strumento atto a declinare regole di comportamento concrete e porre in atto meccanismi di denuncia di violazione del Codice stesso. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

A tal fine, una copia del Codice di Comportamento è stata consegnata a tutti i dipendenti dell'Istituto.

Nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi è stato adottato un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio nel quale la ditta dichiara che il Codice di Comportamento le è stato trasmesso e che si impegna a rispettarlo.

L'Istituto resta vigile sull'imminente uscita del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici previsto dal D.L. n. 36/2022.


RISPETTO DEL PIANO DA PARTE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare. Il dirigente, anche in qualità di responsabile anticorruzione, provvede ad attivare il procedimento nel rispetto delle norme di riferimento.

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)

La legge 190/2012 ha integrato l'art.53 del D.Lgs. .165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

L'Istituto ha previsto l'inserimento di tali clausole nei bandi di gara e nei conseguenti contratti. Ogni concorrente e ogni contraente/appaltatore all'atto, rispettivamente, della partecipazione o della stipulazione, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

La L. novembre 2017, n. 179 -Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. – ha riscritto l'art.54-bis del D.Lgs. 165/2001 che disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Secondo il nuovo art.54-bis sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'art. 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).



Nell'Istituto è stata predisposta una prima, essenziale procedura, per la gestione delle segnalazioni.

È stato preparato un modello, da utilizzare per la segnalazione, reso disponibile al personale e pubblicato in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Il dipendente che intenda effettuare una segnalazione può inoltrarla, utilizzando il fac simile predisposto, via posta elettronica, all'indirizzo mail dedicato *segnalazione.illeciti@micura.it*.

La segnalazione viene ricevuta esclusivamente dal Responsabile anticorruzione.

Viene garantito l'anonimato della segnalazione in quanto la casella email *segnalazione.illeciti@micura.it* non è presidiata, accetta email solo dagli indirizzi interni e si limita ad inoltrare automaticamente tutti i messaggi ricevuti, eliminando il mittente, ad un secondo indirizzo creato appositamente, a cui solo il Responsabile anticorruzione ha accesso. La riconoscibilità del segnalante è determinata dall'utilizzo della propria casella email, a cui il Responsabile anticorruzione potrà risalire solo successivamente e solo nei casi previsti dalla norma.

Al segnalante sono garantite tutte le tutele previste dalla L. 179/2017 e sopra descritte.

Dal 3 settembre 2020 è in vigore il nuovo "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art.54 -bis del decreto legislativo n.165 /2001", approvato dall'ANAC con deliberazione n. 690 del 1° luglio 2020.

PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Ladino Micurá de Rù, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Il RPCT cura la raccolta e la pubblicazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.